

DIRITTO DELL'ECONOMIA

www.ilquotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve



IMMOBILI PUBBLICI
Al via le aste presso i notai



Le nuove aste degli immobili Inail si svolgeranno dal 10 al 17 aprile attraverso la Rete aste telematiche notarili realizzata dal Consiglio nazionale del notariato in collaborazione con Notaritel. Il bando è stato pubblicato il 21 marzo. L'asta potrà svolgersi anche a distanza, con offerte via web (o in busta chiusa) attraverso un notaio banditore, collegato in rete con altri notai in tutta Italia. Saranno offerte 65 unità residenziali di 100 metri quadrati medi e base d'asta media di 18mila euro per unità: 21 nel Lazio, 19 in Emilia Romagna, 19 in Toscana, 3 in Piemonte, 2 in Molise e 1 in Sicilia. Info: www.notariato.it

COVIP

Rinnovo del vertice

Con l'ultimo via libera, quello della Corte dei conti, è operativo il rinnovo dei vertici della Covip, commissione di vigilanza sui fondi pensione. Presidente Rino Tarelli, finora presidente "facente funzioni" della commissione, che sarà affiancato da due nuovi commissari: Antonella Valeriani e Francesco Massiccini, fino a questo momento in forze rispettivamente al ministero del Welfare e al ministero del Tesoro. La Covip torna così nella formazione stabile di tre commissari, dopo una fase di transizione che aveva visto lo scorso anno ridursi il numero a uno (Tarelli). Una ricomposizione, è appena il caso di precisarlo, decisa dal precedente esecutivo. (Ma.I.C.)

Società. Massima del Comitato notarile Triveneto: possibili anche il deposito in banca o dal professionista

Capitale Srl, basta il bonifico

La presenza dei futuri amministratori non è necessaria per ricevere i fondi

Angelo Busani

Quando si costituisce una Srl non è necessario che siano presenti anche coloro che ne vengono nominati amministratori, allo scopo di ricevere il versamento del capitale sociale (o dei suoi centesimi): a questo versamento si può provvedere anche con un bonifico a favore della costituenda società, con un deposito in banca o nelle mani del notaio che stipula l'atto costitutivo. È questa la conclusione cui giunge la nuova massima I.A.14, elaborata dal Comitato notarile Triveneto, che rappresenta una importante indicazione operativa perché rende molto più efficiente il procedimento di costituzione delle nuove Srl, reso un po' complicato a causa delle norme, introdotte l'estate scorsa, in tema di versamento del capitale sociale.

Per velocizzare il procedimento di costituzione della Srl, l'articolo 9, comma 15 bis, lettera a) del Dl 76/2013, convertito in legge 99/2013, ha disposto, innovando l'articolo 2464 del Codice civile, che è necessario effettuare il versamento dei conferimenti in dena-

(o dei loro centesimi) non più in banca (come disposto per la Spa) ma all'organo amministrativo. Nel voler imprimere velocità, il legislatore è stato però a sua volta troppo veloce perché ha omissivamente possibile rendere l'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo destinatario di un versamento di denaro, co-

IL CHIARIMENTO

La pronuncia scioglie un nodo creato dal Dl 76/2013 sull'obbligatorietà di versare i conferimenti all'organo amministrativo

me invece letteralmente previsto dalla norma in questione. Infatti: a) gli organi di una società non esistono prima della iscrizione della società neocostituita nel Registro delle imprese;

b) anche una volta che la società sia iscritta, il versamento che l'organo amministrativo riceve è un versamento che affluisce al-

la società, e non agli amministratori, i quali, essendo un'articolazione organica della società, non sono un'entità da essa distinta; c) non è possibile rendere il nominando «organo amministrativo» destinatario, come tale, di bonifici o intestatario di assegni circolari.

Da queste considerazioni discende la conclusione che la legge intende non tanto pretendere che vi sia un'immediata disponibilità dei conferimenti in danaro da parte della costituenda società: lo scopo è quello di assicurare l'effettività del versamento, che deve avvenire con metodi che ne garantiscano la conservazione fino a quando la società non sia capace di riscuoterlo, esattamente come accadeva nel sistema previgente con il deposito vincolato presso una banca fino alla costituzione della società.

Così inquadrato il problema, si può passare alle soluzioni operative:

● il deposito dei conferimenti in danaro può essere anche anteriore alla costituzione della Srl e non è necessariamente

contestuale;

● se si utilizza il metodo del bonifico, esso si deve disporre a favore di uno o più dei nominandi amministratori mentre, se si usano gli assegni circolari, questi possono essere emessi a favore della costituenda società;

● non è necessaria la partecipazione degli amministratori all'atto costitutivo al fine di attestare il ricevimento dei versamenti; se gli amministratori non siano presenti, compete ai soci fondatori di attestare l'avvenuta esecuzione dei conferimenti;

● è necessario indicare nell'atto costitutivo i soli mezzi di pagamento, senza necessità che alcuno ne rilasci quietanza;

● può ricorrersi anche a un deposito presso una banca, vincolato a favore della costituenda società;

● il deposito può essere effettuato anche nelle mani del notaio incaricato di stipulare l'atto costitutivo della Srl, con il mandato a consegnare le somme depositate agli amministratori una volta che abbiano accettato l'incarico.



QUOTIDIANO DEL DIRITTO

Sentenze sugli onorari dei legali e su notai e categorie catastali

Sul quotidiano del Diritto di oggi:
● onorari forensi, per la Consulta la decisione resta al giudice collegiale: sentenza 1° aprile 2014, n. 65
● notaio non inadempiente se la categoria catastale viene rettificata dopo l'atto: Tribunale di Milano, sentenza 10 gennaio 2014, n. 284

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Partecipate

Cda, esponenti del Comune proporzionati alla quota

Giovanni Negri

Non sarà circoscrittibile a una logica solo matematica, di certo però il nuovo articolo 2449 del Codice civile, riscritto cinque anni fa per adeguare l'ordinamento italiano a una sentenza della Corte di giustizia europea, impone il rispetto di una proporzionalità tra consiglieri di amministrazione ascrivibili all'ente locale e quote di partecipazione dell'ente stesso in una Spa non quotata. Il vincolo non può essere aggirato da delibere disinvolute come quella adottata dall'assemblea di una società siciliana che, a fronte di una partecipazione del Comune di Comiso a circa il 35% del capitale sociale, aveva invece assegnato un solo consigliere di amministrazione su cinque totali alla componente pubblica.

Una scelta censurata ora dal tribunale di Ragusa che, con sentenza del 24 febbraio, ha annullato la delibera e messo alcuni paletti che dovranno essere osservati nella ripartizione dei consiglieri. Perché, sottolinea il tribunale, malgrado possa essere astrattamente divisibile la tesi della società per cui il potere di proporzionalità introdotto dal legislatore per il caso di partecipazione societaria da parte di enti pubblici oppure il criterio di proporzionalità tra il potere di nomina pubblica delle cariche sociali e la partecipazione al capitale, non possano essere compressi e sacrificati in una logica solo aritmetica, tuttavia questa non può essere accantonata a cuor leggero. E allora al Comune di Comiso, secondo una corretta interpretazione del Codice civile riformato, dovevano toccare, alla luce degli arrotondamenti che pure sono necessari, almeno 2 consiglieri a fronte di una quota del 35% e non l'unico che la delibera assembleare assegnava.

È un altro aspetto che spesso viene sottovalutato ma che amministratori e sindaci dovrebbero tenere presente. In società cronicamente in stato di squilibrio finanziario (come non di rado solo le imprese italiane), gli articoli 2467 e 2497-quinquies del Codice civile impediscono di restituire ai soci i finanziamenti; in simili situazioni procedere alla distribuzione di una riserva nata da una mera operazione contabile e non da risorse create a livello economico potrebbe apparire, in caso di successivo default, un atto estremamente pregiudizievole delle ragioni creditorie.

Rivalutazione

Squilibrio finanziario, riserve ai soci con cautela

Giorgio Gavelli

Con l'approssimarsi delle assemblee di bilancio, cresce l'interesse delle società di capitali in merito alla possibilità di distribuire ai soci la riserva di rivalutazione monetaria, in particolare quella creata in base all'articolo 15 del Dl 185/2008. L'operazione è assai delicata, in considerazione della particolare natura di questa riserva, che civilisticamente non rappresenta utili realizzati (almeno sino a quando l'immobile non viene ceduto a un valore congruo con quello rivalutato ovvero quest'ultimo risulta completamente ammortizzato) e fiscalmente è in sospensione d'imposta (se a suo tempo fu versata l'imposta sostitutiva sui maggiori valori ma non quella per affrancare il saldo). Le cautele da seguire sono, in primo luogo, le seguenti:

a) applicare la procedura per la distribuzione prevista dall'articolo 13 della legge 342/2000, molto simile a quella della riduzione di capitale;

b) intaccare questa riserva solo dopo aver azzerato quella a maggior grado di disponibilità (almeno secondo la Cassazione: sentenza 12347/1999);

c) rendere impossibile l'importo di sospensione (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).

C'è un altro aspetto che spesso viene sottovalutato ma che amministratori e sindaci dovrebbero tenere presente. In società cronicamente in stato di squilibrio finanziario (come non di rado solo le imprese italiane), gli articoli 2467 e 2497-quinquies del Codice civile impediscono di restituire ai soci i finanziamenti; in simili situazioni procedere alla distribuzione di una riserva nata da una mera operazione contabile e non da risorse create a livello economico potrebbe apparire, in caso di successivo default, un atto estremamente pregiudizievole delle ragioni creditorie.

A.Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Reintegro retroattivo. L'interessato fa propri i risultati dell'attività prodotti nel frattempo

Esclusione illegittima, socio risarcito

Il socio escluso da una Snc che abbia proposto opposizione alla sua esclusione, è reintegrato con effetto retroattivo (*ex tunc*) nella sua posizione di socio qualora la delibera di esclusione sia annullata: è quanto sancito dalla Cassazione nella sentenza 6829 del 24 marzo 2014 (si veda anche «Il Sole 24 Ore» del 26 marzo). Occorre quindi considerare il socio come se non fosse mai stato escluso; viene reintegrato senza soluzione di continuità e nella pienezza dei suoi diritti.

Il Codice civile

L'esclusione del socio dalla società di persone è disciplinata dall'ar-

ticolo 2287 del Codice civile: occorre una delibera con la maggioranza dei soci, senza computare il socio da escludere; l'esclusione ha effetto una volta trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione della delibera al socio escluso. Entro questo termine l'escluso può fare opposizione davanti al tribunale, che può sospendere l'esecuzione. Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro.

La legge prevede dunque che, decorsi i 30 giorni, la delibera diventa efficace e può essere eseguita: la fuoriuscita del socio dalla società avviene non per effetto

di una sentenza del giudice (come nel diritto contrattuale, nel quale la risoluzione del rapporto è pronunciata dal giudice su domanda della parte adempiente), ma è provocata con decisione assunta dalla maggioranza degli altri soci. Il socio escluso non fa più parte della società, con la conseguenza che non partecipa più agli utili, né alle perdite e, se amministratore, cessa dalle sue funzioni. Se invece il socio escluso propone opposizione, il tribunale può disporre la sospensione della decisione di esclusione.

L'opposizione

Nel giudizio di opposizione, il tri-

bunale compie un controllo di legittimità e non di merito (Cassazione 4254/1982 e 1936/1989): non può, quindi, valutare le ragioni di opportunità che stanno alla base dell'esclusione, ma solo se la decisione è stata adottata legittimamente. Il tribunale verifica "solo" la regolarità formale del procedimento e la ricorrenza della causa di esclusione contestata al socio, accertando se la causa di esclusione effettivamente sussista e se essa sia inclusa tra quelle previste dalla legge o dallo statuto come presupposto dell'assunzione di una decisione di esclusione.

Se il tribunale accoglie l'op-

posizione giudicando illegittima la decisione di esclusione, pronuncia di conseguenza l'annullamento della delibera: si tratta senz'altro di una sentenza con efficacia costitutiva con effetto retroattivo (Cassazione 16150/2000 e 5958/1993), che provoca il rientro del socio nella compagnia sociale; ne consegue che il socio fa propri i risultati dell'attività sociali che si siano prodotti nel frattempo.

L'esclusione illegittima, infine, è fonte di responsabilità a carico di coloro che hanno assunto la decisione. E quindi il socio ingiustamente escluso ha la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

A.Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL SEGRETO DI UN GRANDE CHEF? SAPER EMOZIONARE.

LASCIATI ISPIRARE DALLE GRANDI FIRME DELLA CUCINA INTERNAZIONALE. Oggi hai un'occasione unica per scoprire i segreti dei grandi protagonisti della cucina internazionale. È "il segreto dei grandi chef": una collana dedicata ai più importanti e apprezzati maestri dell'arte culinaria e alle ricette che li hanno resi famosi. Preziosi ed eleganti volumi, arricchiti dalla prefazione di Fernanda Roggero, responsabile della sezione del Sole 24 ORE Food24. Terza uscita "Creatività". Per ripercorrere la storia dell'avanguardia culinaria attraverso i suoi cinque protagonisti: Massimo Bottura, Moreno Cedroni, Enrico Crippa, Paolo Lopriore, Davide Scabin. www.ilssole24ore.com/chef

DAL 3 APRILE IN EDICOLA A 10,90€* CON

Il Sole **24 ORE**
Il primo quotidiano digitale

*Oltre al prezzo del quotidiano. Opera composta da 12 volumi. La natura dell'opera si presta ad essere oggetto di nuove serie che, se realizzate dall'editore, saranno comunicate nel rispetto della vigente normativa.

Gnocchi di patate, ricetta di Seirass, Enrico Crippa.